



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Agropoli

Via Porto n. 15 - 840043 Agropoli (SA) –
Tel./Fax +39 (0) 0974/825201 +39 (0) 0974826810
cp-agropoli@pec.mit.gov.it – ucagropoli@mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE



Il Tenente di Vascello (CP) Alessio MANCA, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

- VISTI:** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del R.D. 30.03.1942, n.327, recante il Codice della Navigazione, e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328;
- VISTA:** la legge 3 Aprile 1989, n. 147 “*Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo*” ed il relativo regolamento di attuazione – D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662;
- VISTA:** la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA:** la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA:** la legge 8 Luglio 2003, n. 172 recante “*Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*”;
- VISTI:** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 (recante il Codice della Nautica da Diporto) e ss. mm. ii, ed il Decreto Ministeriale 29.07.2008 n. 146, contenente il relativo regolamento di attuazione;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTO:** il Dispaccio n. M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, così come modificato dall’articolo 9 della Legge 16.03.2001, n. 88;
- VISTE:** le vigenti Direttive Ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTO:** il Dispaccio n. 34660, in data 7 aprile 2006, del Comando Generale del Corpo

delle Capitanerie di Porto, recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

- VISTI:** i regolamenti ENAC – Regole dell’aria – edizione n. 2 del 24 Maggio 2007, aggiornato con delibera n. 34/2009 del 30 Luglio 2009;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 02.01.01/31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTO** il Dispaccio n. 0018981, in data 20.03.2012, del Ministero della Salute, avente ad oggetto: “Somministrazione di ossigeno in emergenza”;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 25/2021 in data 26.05.2021;
- RITENUTO:** opportuno modificare la citata Ordinanza, allo scopo di aggiornare la disciplina della sicurezza della balneazione e delle attività connesse, che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Agropoli, comprendente i Comuni di Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino e Ascea;
- VISTE:** le Ordinanze balneari dei Comuni Costieri ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Agropoli;
- VISTO:** il Dispaccio n. 31196 del 21/10/2018, afferente alle unità propulse con il dispositivo denominato “*freewheeling*”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n.93715 in data 09.07.2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per oggetto “Decreto 29 maggio, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n.54363 in data 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per oggetto “Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario”;

O R D I N A :

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza delle attività marittime in generale, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Agropoli, che comprende i seguenti Comuni costieri: CAPACCIO PAESTUM – AGROPOLI – CASTELLABATE – MONTECORICE – SAN MAURO CILENTO – POLLICA – CASAL VELINO – ASCEA.
2. Nel periodo intercorrente tra il **terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre** ovvero, qualora più estesa, durante la stagione balneare come definita dalle Amministrazioni Civiche insistenti lungo l’intero litorale del Circondario Marittimo di Agropoli, con appositi provvedimenti di specifica competenza, deve essere attivato e garantito il servizio di salvamento, secondo le modalità disciplinate dalla presente ordinanza. Sono fatte salve ulteriori disposizioni vigenti relative all’Area Marina Protetta denominata “Santa Maria di Castellabate” lungo il litorale marino e costiero del Comune di Castellabate.

3. Durante i periodi di apertura al pubblico i titolari di strutture balneari e/o attività simili e le Amministrazioni Comunali rivierasche per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, devono attivare e garantire il servizio di salvataggio secondo le modalità previste dalla presente Ordinanza.
4. Adottare cartellonistica monitoria uniforme, chiara, plurilingue e dotata di pittogrammi
5. esplicativi. Tali cartelli non dovranno limitarsi ad attestare la sola presenza o assenza del servizio di salvamento, ma dovranno anche evidenziare in maniera specifica le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile, con l'indicazione di orari,
6. condizioni del mare e rischi tipici della zona. Detti cartelli, quando utilizzati, devono essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. È fatto obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili ovvero ai Comuni costieri, o altro ente gestore competente, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
7. In caso di situazione di **emergenza** o di **pericolo** per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario Marittimo di Agropoli si deve informare immediatamente la Guardia Costiera ad uno dei seguenti recapiti telefonici:
 - **1530 numero per l'emergenza in mare** (chiamata gratuita) attivo 24 ore su 24 presso la Capitaneria di Porto di Salerno;
 - **0974/825201** Sala Operativa Guardia Costiera di Agropoli;
 - **0974/966688** Guardia Costiera di Santa Maria di Castellabate;
 - **0974/904477** Guardia Costiera di Acciaroli;oppure **via radio sul canale 16 VHF** contattando la più vicina Autorità Marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

ARTICOLO 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le **zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00**, sono quelle ad una distanza di **200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare** non interessate da ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi. La zona di mare riservata alla balneazione può essere ridotta nei casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei ad altro uso (es: campi boe per ormeggio unità, ecc.) nonché in ragione della vicinanza con le rotte di atterraggio/partenza dai porti.
2. Il **LIMITE DELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE** deve essere segnalato dai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività simili, e dai Comuni costieri, ovvero, altro ente gestore competente per le spiagge libere, mediante il posizionamento, per tutto il fronte mare di competenza, di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati sul fondo ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa. Il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a 3 (tre).
Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, ovvero, occultarne la vista. I titolari/gestori stessi, i Comuni costieri o altro ente gestore competente, devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti/perdite dei gavitelli, provvedendo senza ritardo al loro esatto riposizionamento.
In alternativa potranno utilizzarsi, previa comunicazione alla locale Autorità Marittima, barriere galleggianti di colore rosso, saldamente ancorate al fondo.

3. I titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività simili e i Comuni costieri, ovvero altro ente gestore competente per le spiagge libere, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione le persone non esperte nel nuoto – c.d. **LIMITE ACQUE SICURE**.
Il limite delle acque sicure è di **mt. 1,00 di profondità** e deve essere segnalato, per tutto il tratto del fronte mare di competenza, mediante l'apposizione di **gavitelli di colore bianco**, disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 30 metri l'uno dall'altro. Il numero di gavitelli bianchi non dovrà essere comunque inferiore a 3 (tre).
4. Qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino **pericoli di vario genere** quali buche, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi, etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico, i titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività simili e i Comuni costieri, ovvero altro ente gestore competente, devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso, nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.
5. I Comuni costieri ovvero altri enti gestori competenti, **in caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione** di cui ai precedenti punti 2 e 3, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge - in posizione ben visibile - adeguata segnaletica con le caratteristiche minime di cui all'art. 1, punto 4, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE – PROFONDITA' DI MT. 1,00 - NON SEGNALATO

6. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, negli orari compresi **tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:**
- a. navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, compresi windsurf, kite-surf e dispositivi freewhelng, ovvero, utilizzare dispositivi tipo jetlev flyer, flyboard e similari. E' fatta eccezione per i natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'istituto, nonché i mezzi autorizzati che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Questi ultimi devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" e devono adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
 - b. esercitare la pesca o, comunque, lasciare in mare attrezzature utilizzate per la stessa;
 - c. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - d. sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato anche telecomandato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto, quando necessario, per i mezzi di soccorso o di polizia. Sono fatte salve ulteriori restrizioni a cura dell'ente competente a regolamentare il volo (ENAC).

7. Le zone di mare riservate alla balneazione possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela, esclusivamente utilizzando gli appositi **corridoi di lancio** (di cui al successivo articolo 5), per il solo raggiungimento della battigia e/o di pontili al fine di consentire lo sbarco/imbarco di persone, ovvero, per tirare a secco le unità stesse, ove previsto, nonché per il raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in cui ciò sia consentito, purché a lento moto (velocità minima di manovra). Esclusivamente in casi di emergenza, le unità navali a motore, a vela o propulsione mista, se condotte a remi e con la vela abbassata, possono attraversare la zona riservata alla balneazione, fuori dai corridoi di lancio, per il solo tempo strettamente necessario alla risoluzione dell'emergenza. In tal caso l'attraversamento deve avvenire manovrando con prudenza e prestando la massima attenzione ai bagnanti.
8. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione è permanentemente **VIETATA**:

- a. nei porti e negli approdi;
- b. nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, salvo quando diversamente stabilito da specifiche ordinanze;
- c. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
- d. all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 5;
- e. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio/ormeggio di unità navali;
- f. alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
- g. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
- h. in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
- i. in tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4 – ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

1. **Durante la stagione balneare** nel Circondario Marittimo di Agropoli è **vietato**:
 - a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) **la fascia dei 5 metri dalla battigia** essendo strumentale all'attività di soccorso. Sono fatte salve eventuali deroghe appositamente concesse dall'Autorità marittima in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi. E'altresi vietato posizionare le predette attrezzature nello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio in modo tale da impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare a cura dell'assistente ai bagnanti;
 - b. spostare, occultare o danneggiare **segnali fissi o galleggianti** (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela e salvaguardia della vita umana in mare;
 - c. transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle **scogliere frangiflutti** e dalle **opere poste a difesa della costa** presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa.
2. Chiunque eserciti **attività subacquee**, in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.M. 146/2008, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca e, di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni

normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità. L'esercizio delle attività subacquee a scopo ludico- diportistico è comunque disciplinato con apposita Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.

3. Chiunque voglia **nuotare fuori delle acque riservate alla balneazione** ha l'obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea, in tal caso, però, lo stesso deve essere collegato al nuotatore con una sagola di lunghezza massima di 3 metri.

In subordine, al fine di rendersi ben visibile, il nuotatore può indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino.

ARTICOLO 5 – CORRIDOI DI LANCIO

1. L'attraversamento a motore e/o a vela della zona di mare riservata alla balneazione come definita all'art. 2, comma 1, è consentito, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio, preventivamente autorizzati dagli uffici dei Comuni competenti per territorio.
2. L'attraversamento della fascia di cui al comma 1 è consentito, fuori dai corridoi di lancio, soltanto alle unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza fuori tutto non superiore a 6 metri che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato.
3. I divieti, gli obblighi, le condizioni e le caratteristiche dei corridoi di lancio sono disciplinati da apposita ordinanza emanata da questa Autorità marittima.
4. I corridoi di lancio sono delle corsie di **larghezza non inferiore ai 10 metri** realizzate perpendicolarmente alla costa e si estendono sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Tali corsie devono essere delimitate con **gavitelli di colore rosso**, distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri, **collegati con sagole galleggianti** ben visibili. La distanza dei gavitelli deve essere ridotta nei casi in cui il corridoio di lancio abbia una estensione inferiore a 200 metri in modo da rendere lo stesso comunque visibile e chiaramente individuabile. All'imboccatura del corridoio di lancio, lato mare, devono essere posizionate **bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli più esterni**. All'inizio del corridoio di lancio, lato spiaggia/scogliera, deve essere posizionato un cartello segnaletico con le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 4, recante la dicitura:

ATTENZIONE

CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE

5. All'interno dei corridoi di lancio, le unità navali devono procedere con la massima prudenza, alla minima velocità di governo e con rotte dirette verso l'uscita o l'ingresso (atterraggio/partenza), senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. E' fatto divieto a qualsiasi unità di ormeggiare, stazionare o ancorare all'interno dei corridoi di lancio.

6. I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio di natanti. Devono essere installati preferibilmente nei limiti laterali delle concessioni/specchi acquei di competenza, in modo tale da non pregiudicare l'attività di balneazione.
7. Nelle spiagge libere frequentate da bagnanti, ovvero in prossimità delle grotte di superficie visitabili con unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni costieri ovvero altri enti gestori competenti.
8. I titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, ovvero i Comuni costieri o altro ente gestore competente, hanno l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo del corridoio di lancio di propria competenza, nonché curarne la manutenzione, garantendo il riposizionamento dei gavitelli in caso di spostamento/rimozione.

ARTICOLO 6 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

1. I titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, **durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico**, devono attivare il servizio di assistenza e salvataggio. Gli stessi hanno l'obbligo di trasmettere, entro la data di apertura, la scheda notizie, di cui **all'allegato A**, all'Autorità Marittima competente per territorio. In caso di cambio del personale che effettua il servizio di assistenza e salvataggio, anche durante la stagione balneare, dovrà essere trasmessa una nuova scheda con i nuovi dati.
2. Nelle **spiagge libere** i Comuni costieri, ovvero altri enti gestori competenti, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio, dovranno informare la locale Autorità Marittima e dovranno provvedere ad apporre uno o più cartelli monitori, ben visibili, con le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 4, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

BALNEAZIONE NON SICURA

PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

3. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito con **almeno 1 (uno) assistente ai bagnanti abilitato** da una società/federazione riconosciuta **ogni 80 metri di fronte mare o frazione**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo. In tal caso, entrambi dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
4. Il servizio di assistenza e salvataggio può essere assicurato anche in **forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un piano organico, tra strutture balneari e/o attività similari e/o spiagge libere contigue. In caso di servizio di assistenza e salvataggio organizzato in forma collettiva/associata, dovrà essere garantita la presenza di almeno un assistente ai bagnanti abilitato ogni 80 metri consecutivi di fronte mare o frazione.
Il piano organico deve riportare:
 - le strutture e/o attività similari contigue per le quali sia condiviso il servizio;
 - il fronte mare di competenza illustrato su stralcio planimetrico;
 - l'ubicazione e le caratteristiche della postazione di salvataggio e delle altre dotazioni obbligatorie;

- le caratteristiche delle unità addette al salvataggio.

Il piano organico deve essere richiesto ed autorizzato preventivamente dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli e può comprendere tratti di spiaggia libera in accordo con i Comuni costieri ovvero altri enti gestori competenti.

5. Nelle aree demaniali marittime ovvero presso strutture balneari e/o attività similari ove insistono **piscine**, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto per il mare dalla presente ordinanza.
6. Nel caso in cui, nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività similari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione del Comune costiero ovvero altro ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio, esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiuntivo di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

ARTICOLO 7 – POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI

1. La postazione di salvataggio dovrà essere collocata nel **punto mediano** del fronte mare di competenza, in prossimità della prima fila di ombrelloni, in modo tale da avere la più ampia visuale possibile. Sono fatte salve diverse specifiche situazioni connesse alla morfologia costiera, per le quali sarà possibile posizionare la postazione di salvataggio in punti diversi a quelli mediani, al fine di consentire la migliore visuale. Di tale diverso posizionamento deve esserne data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio. E' data facoltà, inoltre, di installare nella postazione di salvataggio un idoneo, sicuro e stabile **punto di osservazione sopraelevato** dal piano spiaggia. Il predetto punto di osservazione dovrà essere obbligatoriamente installato nei tratti di litorale caratterizzati dalla presenza di ostacoli visivi sullo specchio acqueo (opere di difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc.). E' onere del titolare/gestore assicurare la totale copertura visiva di tutto lo specchio acqueo di competenza.
2. Resta fermo che in caso di utilizzo di un ombrellone quale postazione di salvataggio, questo deve essere rigorosamente collocato in prima fila o più avanti (verso mare); deve altresì essere di **colore rosso** e recare la **scritta "SALVATAGGIO" in bianco**.
3. La postazione di salvataggio deve avere le seguenti **DOTAZIONI**:
 - a. binocolo;
 - b. un paio di pinne;
 - c. maschera e snorkel;
 - d. galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. baywatch);
 - e. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante di colore rosso, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
 - f. bandiera verde, bandiera gialla e bandiera rossa;
 - g. un pennone posto in posizione ben visibile dove issare le bandiere;
 - h. un megafono;
 - i. un **natante idoneo al servizio salvataggio**, pronto all'utilizzo e posizionato all'interno della propria struttura balneare e/o attività similare nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio, in prossimità della battigia, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" ed il nome della struttura balneare e/o attività similare a cui appartiene; lo stesso deve essere dotato di un salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di una gaffa o mezzo marinaio e di idoneo

ancorotto con relativa cima. Tale natante non deve essere, in alcun caso, destinato ad altri usi.

Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua dedicata al servizio di salvataggio**, dovranno darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare, su entrambi i lati, la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua dovrà essere mantenuta sempre operativa/efficiente ed impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso delle previste abilitazioni per la condotta e per il salvamento;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà esservi un'altra persona abilitata al salvataggio;
- durante l'uscita in mare sia il conduttore che la persona abilitata al salvataggio, dovranno indossare un giubbotto di salvataggio ed il casco protettivo;
- la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con una barella di salvataggio, assicurata all'unità tramite sganci rapidi, omologata e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto in mare.

Resta comunque fermo l'obbligo per il titolare/gestore di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso.

4. Presso ogni struttura balneare e/o attività simile devono essere presenti due **salvagenti anulari**, posizionati ai lati estremi della zona di competenza, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti, indelebilmente, il nome della struttura balneare e/o attività simile cui appartengono.

ARTICOLO 8 – ALTRE DOTAZIONI OBBLIGATORIE

1. Le strutture balneari e/o le attività similari devono essere dotate di:
 - a. tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i **numeri di pronto intervento e soccorso**;
 - b. tabella multilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante un sistema di bandiere che identifichi lo stato della balneazione secondo la seguente codifica:
 - **BANDIERA VERDE**: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteo-marine sono idonee ai fini della balneazione;
 - **BANDIERA GIALLA**: servizio attivo, condizioni meteo marine potenzialmente rischiose;
 - **BANDIERA ROSSA**: segnala che la balneazione è pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, ovvero per la mancanza del servizio di assistenza e salvataggio, o per situazioni di pericolo in genere per le quali si sconsiglia di fare il bagno;
 - c. idonei mezzi e **dotazioni antincendio**, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. un **locale esclusivamente adibito al Primo Soccorso** dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, posizionato all'interno della struttura balneare e/o attività simile, ovvero, nelle immediate vicinanze di essa, qualora autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli per specifiche situazioni/esigenze da valutarsi.

Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo.

All'interno del locale esclusivamente adibito al primo soccorso devono essere tenute, pronte all'uso, le seguenti dotazioni:

- numero 3 (tre) bombole per ossigeno medicale ricaricate a 150 atm., della capacità di almeno un litro ciascuna, del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, complete di riduttore di pressione, manometro di controllo ed adeguato sistema di erogazione in maschera. Tali dotazioni dovranno essere sempre efficaci e pronte all'uso da parte del personale addetto;
- un dispositivo/cannula per la respirazione bocca a bocca;
- un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
- tre cannule oro-tracheali di cui una ad uso pediatrico;
- un tiralingua ed un aribocca.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE AI BAGNANTI

1. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'articolo 359 del Codice Penale, adempie ad un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza. Durante l'espletamento del proprio servizio, l'assistente bagnante deve essere sempre ed immediatamente **individuabile** anche tra i bagnanti.

Durante il servizio, l'assistente bagnanti **deve**:

- a. sorvegliare continuamente l'area di propria competenza assicurando la costante presenza in battigia/mare significando che non deve essere impiegato o impegnato in altre attività, ovvero, destinato ad altro servizio;
- b. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
- c. essere dotato di un fischietto di tipo professionale;
- d. avere al seguito il titolo abilitativo in corso di validità;
- e. svolgere l'attività stazionando presso la propria postazione, ovvero, lungo la battigia di competenza, ovvero, a bordo del battello di salvataggio navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
- f. conoscere l'esatta ubicazione di tutte le dotazioni di salvataggio e del materiale di primo soccorso presso la struttura balneare e/o attività similare ovvero spiagge libere ove espleta il servizio;
- g. prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, approntare la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui agli articoli 7 e 8 (con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio) verificando, per ogni dotazione, il posizionamento, la perfetta integrità, la possibilità di rapido utilizzo e la galleggiabilità;
- h. segnalare con immediatezza alle competenti Autorità Marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero, sinistro/incidente occorso in mare e sugli arenili. Inoltre, entro 24 ore dall'evento, avrà cura di trasmettere con ogni mezzo (fax, mail, ecc.) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, la "scheda di rilevazione incidenti", di cui all'Allegato B, curandone la compilazione in ogni parte;
- i. prestare assistenza e primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;

- j. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - k. issare a seconda dei casi le previste bandiere di cui all'articolo 8 lettera b. provvedendo, ove necessario, anche al potenziamento di ulteriori segnalamenti monitori nonché ad effettuare i previsti avvisi di diffusione sonora;
 - l. in caso di pericolo per la balneazione per avverse condizioni meteo-marine o situazioni di pericolo o rischio in genere, per le quali si sconsiglia di fare il bagno, deve sempre e comunque garantire l'assistenza ai bagnanti stazionando nei punti di cui alla lettera e.;
 - m. mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare/gestore della struttura balneare e/o attività similare;
2. Restano ferma la responsabilità in capo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari l'obbligo di garantire un adeguato servizio di salvataggio vigilando sul corretto svolgimento dello stesso.

ARTICOLO 10 – ATTIVITA' VARIE SVOLTE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interdette, perché interessate da **movimenti franosi**, deve essere effettuata nel rispetto dell'ordinanza n. 33/2016 datata 30.05.2016 emanata a tal proposito dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione e mantenersi oltre il limite esterno dell'area interdetta;
2. Le **attività subacquee a scopo ludico-diportistico** e la **locazione** e il **noleggjo**, sono disciplinate con ordinanza n. 20/2016 datata 29.04.2016 e succ. modifiche e integrazioni emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;
3. Le **attività di diporto nautico** (tra cui acquascooter, sci nautico, paracadutismo ascensionale, Kite-surf, wind-surf, banana boat, jetlev flyer, flyboard e altre attività similari) sono disciplinate con ordinanza n. 20/2016 datata 29.04.2016 e succ. modifiche e integrazioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;
4. I **limiti di navigazione** cui devono attenersi le unità da diporto, comprese le tavole a vela, sono disciplinati dall'Ordinanza n. 38/2009, in data 09.04.2009, della Capitaneria di Porto di Salerno;
5. L'esercizio della **pesca marittima**, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, è consentito solo oltre il limite delle zone di mare riservate alla balneazione nel rispetto delle Ordinanze in materia emanate dalla Capitaneria di Porto di Salerno ed in particolare dell'Ordinanza n. 27/08 datata 20.03.2008 (modificata con l'Ordinanza n. 57/08 del 21.05.2008 e con l'Ordinanza n. 128/2017 del 17.11.2017);
6. I comportamenti da tenere in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, o presunti tali, lungo gli arenili e in mare, sono fissati con ordinanza n. 53/07 in data 08/10/2007 emanata al riguardo dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato;
7. Lo svolgimento di **manifestazioni** nell'ambito del litorale marino/costiero ricadente nella giurisdizione del circondario marittimo di Agropoli (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere disciplinato con apposita ordinanza di sicurezza da emanarsi a cura dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;

8. Tutte le predette ordinanze sono consultabili alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze, ovvero possono essere richieste direttamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE, VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente provvedimento entra in vigore in data odierna ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 25/2021 del 26.05.2021, nonché ogni altro provvedimento che sia in contrasto con il presente.
2. **La presente ordinanza deve essere esposta**, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari, in luogo ben visibile agli utenti.
3. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero in quelle previste dal Decreto Legislativo n. 171/2005, come emendato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 229/2017.
4. L’accertata inosservanza delle norme del presente provvedimento costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione al competente Comune costiero o altro ente gestore per le azioni di competenza.
5. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Agropoli e dei Comuni costieri, nonché tramite inclusione al sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze e diffusione presso gli organi di informazione locale.

Agropoli, **data della firma digitale**

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessio MANCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.


UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA DI AGROPOLI

Via Porto n.15 - 84043 Agropoli (SA) - Tel./Fax +39 (0) 0974/825201 +39 (0)0974/826810

cp-agropoli@pec.mit.gov.it - ucagropoli@mit.gov.it
SCHEDA NOTIZIE

Parte da compilare a cura del Titolare/gestore della struttura balneare e/o attività similare.

QUADRO A – INFORMAZIONI STRUTTURA RICETTIVA

Denominazione struttura balneare e/o attività similare _____
 sito in località _____ nel Comune di _____ (____)
 alla via _____ n° _____ - Colore ombrelloni _____
 Generalità titolare/gestore (o legale rappresentante della Società _____)
 Sig. _____ nato a _____ (____)
 Il ____/____/____ e residente in _____ (____) alla via _____
 _____ n° _____ - in qualità di _____ Cell. ____/____/____
 Generalità referente sul posto della struttura balneare e/o attività similare:
 Sig. _____ nato a _____ (____)
 Il ____/____/____ e residente in _____ (____) alla via _____
 _____ n° _____ - in qualità di _____ Cell. ____/____/____
 Tel./Cell. della struttura: ____/____/____ - E-mail: _____

QUADRO B – INFO DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Posizionamento della postazione di salvataggio:
 Punto mediano Altro (previa autorizzazione) (se altro dove: _____)
 Colore della postazione di salvataggio/ombrellone _____
 Presenza postazione sopraelevata: **SI** **NO** (Motivo se SI _____)
 Presenza moto d'acqua dedicata al servizio di salvataggio **SI** **NO**
 Eventuali ulteriori attrezzature di primo soccorso e/o mezzi di soccorso in dotazione alla struttura balneare e/o attività similare oltre a quelle di cui all'Ordinanza balneare: _____
 _____ (defibrillatore, ecc.)
 Eventuale presenza di medico presso la struttura balneare e/o attività similare: **SI** **NO**
 Dott. _____ recapito telefonico: ____/____/____

QUADRO C – ASSISTENTI AI BAGNANTI

1. Sig. _____ nato a _____ (____) Il ____/____/____
 e residente in _____ (____) alla via _____ n° _____
 Brevetto di salvamento rilasciato da _____ n° _____
 Cell. ____/____/____ - ____/____/____ - E-mail: _____
 2. Sig. _____ nato a _____ (____) Il ____/____/____
 e residente in _____ (____) alla via _____ n° _____
 Brevetto di salvamento rilasciato da _____ n° _____
 Cell. ____/____/____ - ____/____/____ - E-mail: _____
 3. Sig. _____ nato a _____ (____) Il ____/____/____
 e residente in _____ (____) alla via _____ n° _____
 Brevetto di salvamento rilasciato da _____ n° _____
 Cell. ____/____/____ - ____/____/____ - E-mail: _____

Firma del Titolare/Gestore/Legale rapp. _____

Firma del Medico _____

Firma del referente sul posto _____



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA DI AGROPOLI
 Fax: 0974/826810 – E-mail: ucagropoli@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO _____

Data evento _____ ora evento _____ struttura balneare e/o attività simile _____
 _____ spiaggia libera _____

Comune _____ Via/P.zza _____

Tipo evento _____ Eventuale mezzo di soccorso
 impiegato (Pattino/Moto d'acqua, ecc.) _____

Luogo Intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare - distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento	
			<input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	
<input type="checkbox"/> Bandiera <u>Bianca</u> issata		<input type="checkbox"/> Bandiera <u>Rossa</u> issata		

DATI ASSISTITO			INIZIALI COGNOME			INIZIALI NOME		
Residenza: _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nazionalità (se stranieri) _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cosciente al momento del soccorso(Si/No) _____			<input type="checkbox"/> Guardia Costiera <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Altro (.....)			<input type="checkbox"/> Altre Persone intervenute _____ _____		
Organizzazione di soccorso allertata per intervenire all'evento:								

CAUSA INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolori all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di Testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Crampi
<input type="checkbox"/> Puntura di Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al Torace	<input type="checkbox"/> Crisi di Panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di Pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Puntura di Insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da Taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)

Azioni intraprese e particolari da segnalare:

.....

Nome per esteso e *Firma* degli Assistenti bagnanti intervenuti.

TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA È ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 08:00 A.M. TO 08:00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZIT GARANTIERT VON 08:00 BIS 20:00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 08H00 À 20H00



IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO-MARINE FAVOREVOLI

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, IN GOOD WEATHER AND SEA CONDITIONS

DIESER SERVICE IST BEI GÜNSTIGEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES.



IL SERVIZIO DI ASSISTENZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO-MARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, UNDER POTENTIALLY HAZARDOUS WEATHER AND SEA CONDITIONS

DIESER SERVICE IST BEI POTENZIELL RISIKANTEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES, POTENTIELLEMENT À RISQUE



BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO

SWIMMING IS NOT RECOMMENDED OR IS DANGEROUS, WITH OR WITHOUT THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE BEING ACTIVE

BADEN IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFÄHRLICH, MIT ODER OHNE AKTIVEN SERVICE

LA BAGNAIDE EST DÉCONSEILLÉE OU DANGEREUSE, AVEC OU SANS SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE ASSURÉ